

di Carmelo Carlino e Vito Continella

**La Maggiorazione della retribuzione di posizione base dei segretari e l' incremento dell'importo minimo della retribuzione di posizione dei dirigenti degli enti locali, pur essendo simili, sono assoggettati ad un diverso trattamento pensionistico.**

**Dubbi di costituzionalità.**

In un precedente articolo<sup>1</sup> evidenziammo come la maggiorazione della retribuzione di posizione base dei segretari (ex art. 41, comma 4, dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001), lungi dall'essere un emolumento a sé stante ed "aggiuntivo" alla retribuzione di posizione (come l'indennità di direzione generale, ex art. 44 dello stesso CCNL), costituisce invece una componente della stessa retribuzione di posizione (trattandosi di un mero accrescimento quantitativo di quest'ultima), seguendo il medesimo trattamento pensionistico (valorizzazione in quota "A") della voce retributiva di cui è quota parte, a prescindere da una sua ipotetica fissità e continuatività, come affermato dalle SS.RR. con sentenza n. 2/2009, condivisa dalle Sezioni Centrali d'Appello I (sentenza n. 674 del 7.12.2010) e II (sentenza n. 432 del 2.9.2009) e dalla prevalente giurisprudenza delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti (Sezione Lombardia, nn. 686/09, 688/09, 804/09, 207/10, 294/10, 500/10, 209/11, 392/11, 538/11 e 56/12; Sezione Piemonte, nn. 22/10, 134/10, 188/10 e 84/11; Sezione Sicilia, n. 2162/10; Sezione Emilia, Romagna n. 1854/10, Sezione Lazio, n. 1426/11, Sezione Sardegna, nn. 973/09 e 264/11, Sezione Toscana, n. 229/12)<sup>2</sup>.

Pur tuttavia l'INPS – ex Gestione INPDAP – si ostina a computare in quota B la maggiorazione *de qua*, sul rilievo che quest'ultima sarebbe un emolumento distinto dalla retribuzione di posizione (che è invece valorizzata in quota "A", ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 334/1997) e privo dei requisiti di fissità e continuatività previsti dagli art. 15, 16 e 17 della L. 1077/1959, come modificati dall'art. 30, comma 2.1, del d.l. n. 55 del 1983, aggiunto dalla legge di conversione n. 131 del 1983.

In realtà, l'INPS (ex Gestione INPDAP), così operando, incorre in una palese disparità di trattamento tra dirigenti degli enti locali e segretari, con evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, la retribuzione di posizione dei segretari è simile a quella dei dirigenti.

Invero, in entrambi i casi, abbiamo:

A) una retribuzione "fissa" (o "base" o "minima") prevista dai CCNL di categoria;

---

<sup>1</sup> "L'INPDAP ignora la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti in merito alla pensionabilità in quota "A" della maggiorazione della retribuzione di posizione", reperibile sul sito internet ufficiale della "Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali" all'indirizzo <http://www.segretariientilocali.it/Unione/A2011/CarlinoContinella290811.pdf>

<sup>2</sup> Tali pronunzie sono posteriori alla nota operativa dell'ex INPDAP n. 11/06, non condivisa dai giudici delle pensioni, i quali hanno fatto invece proprie le conclusioni cui era pervenuto lo stesso Istituto di previdenza con la circolare n. 20/2002, che aveva desunto la pensionabilità in quota A della maggiorazione *de qua*, anziché da una sua ipotetica natura di assegno fisso e continuativo, proprio in quanto trattasi della "maggiorazione di un emolumento, già utile a pensione nella prima quota di pensione". Evidentemente, il cambiamento di opinione dell'ex INPDAP è stato dettato unicamente da ragioni di ordine economico.

B) la possibilità di un incremento della retribuzione sub A) fino ad un tetto massimo previsto dalla contrattazione collettiva;

C) criteri simili per procedere all'incremento sub B), tutti preventivamente fissati dalla contrattazione collettiva:

- per i dirigenti: collocazione nella struttura, complessità organizzativa, responsabilità gestionali (art. 27 CCNL del 23.12.1999);

- per i segretari: “*condizioni oggettive*” (complessità organizzativa, complessità funzionale e disagio ambientale) e “*condizioni*” definite impropriamente (dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 22.12.2003) “*soggettive*”<sup>3</sup>, che altro non sono se non le funzioni attribuite (dallo statuto e dai regolamenti locali o, sulla base di questi, dal Sindaco) in via normale al segretario (ai sensi degli artt. 97, comma 4, lett. d) e 109, comma 2, del TUEL), in aggiunta alle funzioni attribuite direttamente dalla legge (ex art. 97, commi 2 e 4, lett. “a”, “b” e “c”, dello stesso TUEL).

Inoltre:

D) l'incremento della retribuzione di posizione minima (o base) dei dirigenti degli enti locali avviene, come per i segretari, anche in relazione agli “*atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco*”, come stabilito dall'art. 107, comma 3, lett. i) del TUEL;

E) la posizione all'interno dell'ente è “*unica*” non solo per i dirigenti ma anche per il segretario, essendo caratterizzata dall'esercizio contestuale delle funzioni “*general*” (attribuite direttamente dalla legge) e delle funzioni “*particolari*” o “*aggiuntive*” (attribuite dallo statuto e dai regolamenti locali o, sulla base di questi, dal Sindaco)<sup>4</sup>;

---

<sup>3</sup> Il citato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dei segretari suddivide le dette “*condizioni soggettive*” in tre “*species*”: “*attività gestionali*”, “*incarichi speciali*” e “*progetti speciali*”; in realtà, sia gli incarichi speciali (es. presidenza del nucleo di valutazione) che i progetti speciali (es. coordinamento patti territoriali) sono riconducibili al “*genus*” delle funzioni gestionali, con la particolarità di essere poste “*al di fuori*” delle strutture organizzative dell'ente o di essere “*trasversali*” alle medesime e perciò attribuibili al vertice della struttura burocratica.

<sup>4</sup> L'art. 97 del D. lgs. 267/2000 ha modificato profondamente i compiti (e, cioè, la posizione) del segretario, il quale, oltre a svolgere le tradizionali funzioni di legalità e garanzia e quelle di sovrintendenza e coordinamento delle funzioni dei dirigenti (salvo che non sia stato nominato il direttore generale), esercita (ai sensi del comma 4, lett. “d”, del detto articolo) “ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”.

Le funzioni attribuite al segretario direttamente dalla legge (tutte uguali in qualsiasi ente locale) sono definibili “*general*”, mentre quelle attribuitegli dall'ordinamento particolare (statuto o regolamenti) del singolo ente locale, o conferitegli (ovviamente, sulla base dello statuto e dei regolamenti) dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, possono definirsi “*particolari*” o (come le qualifica il CCDI del 23.12.2003 dei segretari) “*aggiuntive*”, nel senso che si aggiungono a quelle attribuite direttamente dalla legge.

Entrambe le dette funzioni (“*general*” e “*particolari*” o “*aggiuntive*”) rientrano nei compiti istituzionali del segretario.

F) specularmente è “*unica*” non solo la “*retribuzione di posizione*” dei dirigenti ma anche quella del segretario, la quale remunera la predetta “*posizione unica*” mediante un emolumento quantificato in parte in misura fissa ex comma 3 dell’art. 41 CCNL del 16.5.2001 (corrispondente all’importo minimo dei dirigenti) e in parte (e cioè con la maggiorazione ex comma 4, corrispondente all’incremento della retribuzione di posizione dei dirigenti oltre il livello minimo) secondo criteri predeterminati in sede di contrattazione collettiva ed analoghi a quelli dei dirigenti;

G) dopo la privatizzazione del pubblico impiego, tanto gli incarichi dirigenziali quanto quelli attribuiti ai segretari sono a tempo determinato<sup>5</sup>;

---

In concreto, i compiti “*particolari*” o “*aggiuntivi*” (di cui all’articolo 97, comma 4, lettera “d” del TUEL) sono di due tipologie.

a1) **Funzioni dirigenziali** conferibili (a tempo determinato, come tutti gli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 109, comma 1, del TUEL) al segretario, ex art. 109, comma 2, dello stesso TUEL, il quale così recita: “*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3 (e, cioè, le funzioni della dirigenza, ndr.), fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*”.

Per “*comuni privi di personale di qualifica dirigenziale*” si fa riferimento:

1) agli enti aventi una dotazione organica che non prevede posti di livello dirigenziale (costituenti oltre il 95 % dei Comuni);

2) agli enti nei quali non siano effettivamente in servizio, per vacanza dei relativi posti previsti in dotazione organica, unità di personale di categoria dirigenziale per specifici settori di attività (fenomeno sempre più diffuso in conseguenza dei limiti posti dal legislatore alle assunzioni);

3) agli enti aventi una dotazione organica che non prevede posti di livello dirigenziale per specifiche unità organizzative (per es. uffici di staff, uffici progetti speciali, ufficio per i procedimenti disciplinari, uffici addetti al controllo strategico, al controllo di gestione o al controllo di regolarità amministrativa).

a2) **Ulteriori funzioni**, tra cui, per esempio, quelle di:

presidente o componente della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata del personale dei livelli e dirigenziale;

presidente o componente del nucleo di valutazione;

appartenente al servizio di controllo interno con compiti di raccordo tra l’ente e l’organo di valutazione;

soggetto competente all’adozione di particolari atti (per es. della proposta di PEG o del Piano dettagliato degli obiettivi, negli enti sforniti di direttore generale).

Ora, l’attribuzione al segretario (ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, comma 4, lett. “d” e 109, comma 1, del TUEL) di funzioni dirigenziali, negli enti sub 1), 2) e 3) del precedente punto a1), rappresenta la **norma**, perchè consente all’Ente di assicurarsi, con una modesta spesa (costituita, appunto, dalla maggiorazione ex comma 4 dell’art. 41 CCNL 16.5.2001), prestazioni di elevato livello professionale.

Parimenti, il conferimento al segretario di una o più funzioni, tra quelle indicate in via esemplificativa al punto a2), costituisce la regola, trattandosi di compiti che in qualsiasi ente locale vengono attribuiti al vertice degli uffici.

Conseguentemente, le funzioni “*particolari*” o “*aggiuntive*” di cui all’art. 97, comma 4, lett. “d” (elencate, a titolo esemplificativo, nell’Allegato A al CCDI del 23.12.2003 dei segretari), non sono affatto “*straordinarie*” (come intenderebbe rappresentarle erroneamente l’ex INPDAP, dopo il ripensamento incoerente effettuato con la nota operativa n. 11/06), ma rientrano nei “**normali**” compiti istituzionali del segretario.

Ne discende che la maggiorazione ex comma 4 dell’art. 41 del CCNL del 16.5.2001 (connessa all’esercizio delle dette funzioni “*particolari*” o “*aggiuntive*”), lungi dall’essere “*eventuale*” (come sostiene in modo sbagliato l’ex INPDAP con la citata nota operativa n. 11/06) rappresenta anch’essa la **norma**, variando unicamente, da ente ad ente, la relativa misura percentuale (da contenersi entro il limite massimo del 50% della retribuzione base o fissa ex comma 3 dello stesso art. 41, come stabilito dal CCDI del 23.12.2003).

<sup>5</sup> Così, infatti, è stabilito dall’art. 109 del TUEL e, ciò nonostante, la retribuzione di posizione (collegata ai detti incarichi) in godimento da parte degli stessi dirigenti al momento del collocamento a riposo è pacificamente valutata in

H) anche per i dirigenti, come per i segretari, la possibilità per l'ente di determinare la retribuzione di posizione oltre il livello minimo è condizionata dalla disponibilità di risorse e dalle capacità di spesa;

I) anche per i dirigenti, come per i segretari, l'incremento della retribuzione di posizione dei dirigenti si riferisce al solo ente che la eroga<sup>6</sup>.

L'analogia tra la "maggiorazione" ex comma 4 dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001 dei segretari e l'"incremento" della retribuzione di posizione dei dirigenti degli enti locali, oltre il livello minimo, è perciò evidente, cambiando solo il *nomen juris* e costituendo entrambi un tutt'uno con le rispettive retribuzioni di posizione.

Ciononostante, l'INPS computa in quota "A" l'incremento della retribuzione di posizione dei dirigenti e nella deteriore quota "B" l'analoga "maggiorazione" della quota "fissa" o "base" della retribuzione di posizione dei segretari.

Poiché la tesi del detto Istituto di Previdenza (confutata dalle SS.RR.) ha incontrato recentemente il favore di alcuni giudici unici delle pensioni, si ritiene opportuno suggerire ai segretari interessati di sollevare, nel corso del giudizio, la questione di legittimità **dell'art. 1, comma 1, della citata L. 334/1997**, che così recita:

*"1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, **un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, determinata nei seguenti importi...omissis...**".*

---

quota "A", significando ciò che la temporaneità dell'incarico non esclude la fissità e continuatività del compenso in pendenza dell'incarico medesimo.

<sup>6</sup> Infatti, ove il dirigente si trasferisse presso un altro ente, egli verrebbe a godere di una retribuzione di posizione diversa, rispetto a quella di cui beneficiava presso l'ente di provenienza, in relazione a condizioni organizzative differenti.

Si ravviserebbe, infatti, la **violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione**, risultando trattati in maniera disuguale situazioni analoghe, se ed in quanto l'espressione "indennità di posizione" venisse interpretata nel senso:

a) di non ricomprensivi la "maggiorazione" della quota "fissa" o "base" della retribuzione di posizione (per es. quella dei segretari comunali e provinciali, di cui al combinato disposto dell'art. 41, comma 4, del CCNL 16.5.2001 e dell'art. 1 del contratto nazionale decentrato del 23.12.2003), prevista dai contratti collettivi di lavoro e quantificata, secondo criteri predeterminati dalla medesima contrattazione collettiva, entro il limite massimo ivi stabilito;

b) di includervi, invece, l'intera retribuzione di posizione di altre categorie di dipendenti pubblici (per. es. i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa degli enti locali), ancorchè costituita anch'essa (come visto prima) da un importo minimo (o "base" o "fisso", che dir si voglia) e da un incremento di tale importo minimo (quantificabile in base a predeterminati criteri), entro il limite massimo previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Infatti, ove la detta espressione "indennità di posizione" venisse interpretata nel senso suindicato, la "maggiorazione" sub a) verrebbe computata nella quota "B" della pensione, mentre l'analogo incremento sub b) verrebbe conteggiato nella quota "A", con evidente disparità di trattamento.

Inoltre, come sopra detto, l'ex INPDAP (con la nota operativa n. 11/06) sostiene che la maggiorazione de qua non abbia i requisiti della fissità e continuità per la valorizzazione nella quota "A" della pensione.

Viceversa, la giurisprudenza ampiamente maggioritaria della Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale per la Lombardia, sentenze nn. 207/10, 294/10, 209/11, 392/11, 538/11 e 56/2012; Sez. Giurisdizionale per il Piemonte, sentenze n. 22/2010, n. 134/2010, n. 188/2010 e n. 84/2011; Sez. Giurisdizionale per la Sardegna, sentenza n. 264/11) asserisce il contrario.

Infatti, con la citata sentenza n. 56/2012, la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, anzicchè appiattirsi sulle infondate tesi dell'INPDAP (contenute nella nota operativa n. 11/06) afferma (con argomentazioni chiare e convincenti) che, "*la pensione dei segretari comunali e provinciali è liquidata secondo le norme concernenti il personale già amministrato dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, le quali prevedono che la pensione sia calcolata in base alla cd.*

retribuzione annua contributiva (che per i **segretari comunali** e provinciali era in origine costituita dagli elementi retributivi indicati dall'art. 17 della l. 05/12/1959, n. 1077), come da ultimo determinata in conformità all'art. 30, comma 2.1 del d.l. n. 55 del 1983, aggiunto dalla legge di conversione n. 131 del 1983, secondo cui “la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14, L. 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa”.

Ne consegue che la quiescibilità dell'emolumento di cui si discute deve essere valutata esclusivamente in relazione ai requisiti indicati dalla norma testé citata.

L'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei **segretari comunali** e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16/05/2001, ha definito la struttura della retribuzione dei **segretari comunali** e provinciali, ivi comprendendo la cd. retribuzione di posizione.

Il successivo art. 41 si occupa di tale componente retributiva, rideterminandone gli importi annui (v. comma 3), la cui misura è collegata “alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare” (v. comma 1).

Il comma 4 del cit. art. 41 prevede peraltro che “gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale”.

Con il Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei **segretari comunali** e provinciali - accordo n. 2, stipulato il 22.12.2003, sono stati individuati per l'appunto tali condizioni, criteri e parametri di riferimento per definire le maggiorazioni di che trattasi.

Dato per scontato che la maggiorazione della retribuzione di posizione costituisca “remunerazione per l'attività lavorativa”, deve ritenersi che essa possieda anche gli ulteriori requisiti della fissità e continuatività.

**Con riguardo al primo, infatti, va osservato che l'importo della maggiorazione, una volta che sia stato definito dall'ente locale nel rispetto delle indicazioni del CCI, non è variabile nel corso del tempo.**

**Per quanto concerne la continuità, deve ritenersi che essa si verifichi “in relazione al perdurare della funzione svolta ed equivale non a definitività, ma semplicemente all'attitudine a durare”**

(Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1868 del 2001 e, in senso conforme, sul significato del termine con riguardo alla tematica in esame, Corte dei Conti, Sezione terza centrale di appello, n. 255 del 19/09/2007 e giurisprudenza ivi richiamata).

*Nessun rilievo pertanto va conferito alla possibilità che, nel corso del tempo, le condizioni in base alle quali la maggiorazione è stata concessa possano cessare, con conseguente perdita del diritto da parte dell'interessato”.*

Dello stesso avviso è la Sezione Giurisdizionale per il Piemonte (sentenze n. 22/2010, n. 134/2010, n. 188/2010 e n. 84/2011), secondo cui la maggiorazione *de qua* è “senz'altro caratterizzata da fissità e continuità, sebbene parametrata alla concreta tipologia dell'ente secondo i criteri generali prefissati dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della legge” e non può essere considerata “di carattere né contingente né occasionale né variabile”.

Tuttavia, alcuni giudici unici delle pensioni hanno, di recente, avallato la tesi dell'INPS (ex Gestione INPDAP), sicchè appare opportuno consigliare i segretari interessati di eccepire, nel corso del giudizio, la questione di legittimità costituzionale sull'art. 30, comma 2.1, del d.l. n. 55 del 1983, aggiunto dalla legge di conversione n. 131 del 1983, secondo cui “la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14, L. 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli **emolumenti fissi e continuativi** dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa”.

Si ravviserebbe, infatti, la **violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione**, risultando trattati in maniera disuguale situazioni analoghe, se ed in quanto l'espressione “**emolumenti fissi**” venisse interpretata nel senso:

- a) **di non ricomprensivi la maggiorazione della retribuzione di posizione (base o minima) prevista dai contratti collettivi di lavoro** (per es. quella dei segretari comunali e provinciali, di cui al combinato disposto degli artt. art. 41, comma 4, del CCNL 16.5.2001 e dell'art. 1 del contratto nazionale decentrato del 23.12.2003), **determinabile nell'ambito di un importo massimo** (secondo criteri predeterminati dalla medesima contrattazione collettiva); **pur essendo detta maggiorazione, una volta**

**che sia stato definita nel rispetto delle indicazioni della contrattazione collettiva di lavoro, non variabile nel corso del tempo;**

- b) di includervi, invece, l'intera retribuzione di altre categorie di dipendenti pubblici (per. es. i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa degli enti locali), ancorchè costituita anch'essa da un importo minimo (o "base" o "fisso", che dir si voglia) e da un incremento di tale importo minimo (quantificabile in base a predeterminati criteri), entro il limite massimo previsto dai CCNL di categoria.

Infatti, la maggiorazione sub a) verrebbe computata nella quota "B" della pensione, mentre l'analogo incremento sub b) verrebbe conteggiato nella quota "A", con evidente disparità di trattamento.

Si ravviserebbe, inoltre, la **violazione del principio costituzionale di ragionevolezza** (discendente dall'art. 3 Cost.), se ed in quanto l'espressione "**emolumenti continuativi**" venisse interpretata come non comprensiva di quegli emolumenti (come la maggiorazione della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui al combinato disposto dell'art. 41, comma 4, del CCNL 16.5.2001 e dell'art. 1 del contratto nazionale decentrato del 23.12.2003) che, pur non avendo il carattere della definitività, hanno l'**attitudine a durare**, venendo erogati per tutto il tempo in cui si esercita la funzione ad essi connessa.

Secondo, infatti, la giurisprudenza succitata (Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, n. 56 dell'1.2.2012 e precedenti ivi richiamati) la "*continuità*" si verifica, appunto, "*in relazione al perdurare della funzione svolta ed equivale non a definitività, ma semplicemente all'attitudine a durare*".

A questo punto, di fronte all'autorevolissimo pronunciamento (sent. n. 2/2009) delle SS.RR. (secondo cui la maggiorazione è un tutt'uno con la retribuzione di posizione, come si evince anche dagli artt. 37<sup>7</sup> e 41<sup>8</sup> del CCNL 16.5.2001) ed alle chiare e convincenti argomentazioni formulate (con sent. n. 56/2012)

---

<sup>7</sup> L'art. 37 del CCNL del 16.5.2001 comprende, nell'ambito della "struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali", le seguenti voci: "a) trattamento stipendiale; b) indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; d) **retribuzione di posizione**; e) maturato economico annuo, ove spettante; f) retribuzione di risultato; g) diritti di segreteria; h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate".

La "retribuzione di posizione" è, pertanto, ivi inserita come componente unitaria, senza distinguere tra "retribuzione di posizione" e "maggiorazione della retribuzione di posizione".

<sup>8</sup> Analogamente, il 1° comma dell'art. 41 dello stesso CCNL, rubricato "*Retribuzione di posizione*", considera quest'ultima come componente unitaria, disponendo testualmente: "*Ai segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare*".

dalla Sez. Giurisdiz. lombarda della Corte dei Conti (in merito alla fissità e continuità della maggiorazione *de qua*), ci si auspica che i Giudici Unici delle pensioni decidano le controversie non sulla base delle esigenze economiche del paese<sup>9</sup>, ma unicamente secondo le leggi vigenti, interpretate in conformità alla Costituzione.

In caso contrario, è bene che sia la Corte Costituzionale a dire l'ultima parola.

---

Soltanto in punto di quantificazione della detta “*retribuzione di posizione*” (unitariamente considerata), il citato art. 41 del CCNL stabilisce che la stessa è determinata in parte in misura fissa (comma 3: “...i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretari comunali e provinciali sono così rideterminati...omissis) ed in parte secondo criteri predeterminati in sede di contrattazione collettiva decentrata (comma 4: “Gli enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3 (cioè, di quelli fissi, ndr). Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale”).

<sup>9</sup> Il contenimento della spesa pubblica si può raggiungere incidendo con una nuova legge su tutto il settore del pubblico impiego, ma non ledendo una sola categoria di lavoratori attraverso l’interpretazione distorta delle leggi e dei CCNL in essere.